Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 luglio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1971, n. **480.**

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Abruzzo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della regione Abruzzo nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

ALLEGATO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Regione Abruzzo

L'Abruzzo è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana ed esercita i propri poteri e funzioni secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione, nata dai valori della Resistenza, e secondo il presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politiche e sociali della popolazione; realizza la gestione democratica del potere al fine di rendere effettive le li-

bertà e l'eguaglianza; opera per l'affermazione dei diritti costituzionali dei cittadini; organizza la loro partecipazione al processo di rinnovamento delle strutture dello Stato e di sviluppo democratico dell'Abruzzo; promuove la più ampia affermazione delle autonomie locali, concorrendo al consolidamento della fiducia popolare nelle istituzioni e nel metodo della democrazia.

Art. 2.

Territorio, gonfalone, stemma

La Regione è costituita dalla comunità delle popolazioni e comprende i territorio delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Capoluogo e sede degli organi della Regione è la città dell'Aquila.

Il Consiglio e la Giunta regionali si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.

La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

Obiettivi preminenti

La Regione opera per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunità abruzzese.

A tal fine agisce per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio interno e nei confronti delle grandi aree economiche della Repubblica.

In collegamento con le altre Regioni meridionali, l'Abruzzo assume iniziative concrete per il rinnovamento e la valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 4.

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

La Regione concorre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e ne promuove la piena valorizzazione, riconoscendo questi valori fra i beni essenziali dell'Abruzzo.

Art. 5.

Tutela della salute

La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino;

ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalità preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale di tale sistema e istituisce le unità sanitarie locali;

predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici e antinfortunistici;

elabora e attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, disciplinando e controllando l'attività delle case di cura private;

promuove la gestione democratica degli organismi di base;

cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo ai minorati, inabili e invalidi.

Art. 6.

Finalità sociali della proprietà

La Regione concorre ad assicurare, mediante adeguate misure, la funzione sociale della proprietà.

Considera la proprietà diretta coltivatrice, singola o associata, elemento fondamentale per lo sviluppo abruzzese; adotta e realizza programmi di riforma agraria anche attuando il disposto degli articoli 42 e 44 della Costituzione.

Art. 7.

Finalità socio-economiche

La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunità di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese.

Promuove inoltre adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunità montane, anche mediante la redistribuzione del reddito e la riqualificazione professionale.

La Regione favorisce l'esercizio professionale nella agricoltura, promuove e realizza interventi di mercato in collaborazione con i produttori e le loro cooperative, con le organizzazioni dei lavoratori, con gli enti locali e interviene con adeguate misure per l'incremento della attività di trasformazione.

Art. 8.

Programmazione

La Regione è soggetto primario della programmazione regionale e partecipa alla formazione di quella nazionale con proprie iniziative, indicazioni e dati.

La Regione, d'intesa con lo Stato, cura, nel proprio ambito, l'attuazione della programmazione nazionale.

Art. 9.

Politica di piano

La Regione adotta, come metodo della propria azione, la politica di piano e delle riforme strutturali.

La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani.

La Regione cura la realizzazione del programma di sviluppo provvedendo, con legge regionale, alla attuazione dei piani relativi, al fine di:

determinare l'assetto del territorio, assicurandone, nel rispetto delle caratteristiche naturali, la piena valorizzazione per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento;

pianificare il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controllare, ai fini dell'utilità pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica.

La Regione inoltre, concorre a:

realizzare la piena occupazione dei lavoratori, lo sviluppo in senso democratico di tutti i settori dell'eco-

nomia regionale, tra cui preminenti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali, turistiche e della pesca;

mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessità dei familiari residenti;

assicurare i servizi sociali per tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli della casa, della salute, della sicurezza e assistenza sociale, dei trasporti e delle attrezzature per l'infanzia;

attuare il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria ospedaliera;

potenziare le attività dei musei e delle biblioteche, le istituzioni di storia, di arte, di archeologia e speleologia, di teatro e delle tradizioni;

adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'organicità degli interventi pubblici nella Regione.

La Regione, infine, riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nel tempo libero, momenti essenziali e autonomi della formazione e esplicazione della persona umana, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei.

Art. 10.

Decentramento

La Regione assume e attua il decentramento per la efficiente funzionalità dei propri servizi amministrativi e per la democratica partecipazione degli enti locali.

Esercita normalmente le sue funzioni attraverso la delega alle Province, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e agli altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

La delega di funzioni è diretta a tutti gli enti di uguale livello istituzionale ed è conferita con legge che fissa le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate.

La delega è disposta per materie determinate e può essere revocata, sentiti gli enti interessati, con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, per gravi, reiterate e comprovate violazioni delle norme connesse alla delega stessa.

Le spese per l'attività amministrativa regionale delegata sono a carico della Regione.

Art. 11.

Istituzione di enti e aziende

La Regione puo istituire e regolamentare enti e aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa, determinandone gli indirizzi e le scelte generali e esercitando il relativo controllo su di essi.

Art. 12.

Società finanziaria

La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nell'ambito delle norme dello Stato, una Società finanziaria regionale a totale capitale pubblico, nella quale la Regione si assicura la partecipazione maggioritaria.

La Regione si adopera, altresì, per la costituzione di un Istituto regionale di credito a medio e lungo termine.

Art. 13.

Comprensori

La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneità geografica, economico-sociale e culturale; provvede alla loro eventuale variazione e determina i modi di formazione e funzionamento degli organismi comprensoriali.

Art. 14.

Forme associative e di autogestione

La Regione promuove e sostiene libere forme associative e di autogestione da parte delle categorie interessate e la cooperazione avente carattere di democraticità e di mutualità.

Art. 15.

Istituto di ricerche e di studi

La Regione istituisce un Istituto di ricerche e di studi, definendone, con legge regionale, la composizione, i compiti, l'organizzazione, i modi di partecipazione e gli strumenti di pubblicità.

Titolo II

ORDINAMENTO DELLA REGIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE

Sezione I

Organizzazione

Art. 16.

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.

Art. 17.

Elezione

Il Consiglio regionale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.

I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 18.

Prima convocazione

Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi della prima convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta; ove questi non vi provveda, si procede a norma dell'articolo 21.

Art. 19.

Elezione dell'Ufficio di Presidenza

Nella prima seduta, costituito il seggio provvisorio con il Consigliere più anziano di età quale Presidente e i due Consiglieri più giovani quali Segretari, il Con-

siglio elegge, nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

La elezione del Presidente del Consiglio ha luogo, per scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente del Consiglio dura in carica per l'intera legislatura ed è revocabile con la stessa maggioranza con cui è stato eletto.

All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio.

Art. 20.

Il Consigliere regionale

Il Consigliere regionale rappresenta la Regione senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere nè perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21.

Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che formula il relativo ordine del giorno sentito l'Ufficio di Presidenza.

L'ordine del giorno è pubblicato secondo le modalità del Regolamento e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima, eccettuati i casi di urgenza.

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e può essere, altresì, convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri; la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non vi provveda.

Art. 22.

Regolamento interno

Le norme relative al funzionamento del Consiglio regionale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 23.

Sedute consiliari

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 24.

Validità delle deliberazioni

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.

Art. 25.

Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento, da uno o più componenti.

Art. 26.

Commissioni consiliari

Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi in esso presenti, mediante l'adozione del voto plurimo.

Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonchè, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.

La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 27.

Commissione d'inchiesta

Il Consiglio regionale può disporre inchieste in materie di competenza della Regione.

Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione di inchiesta allorchè un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

E' fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione nonchè agli enti e agli istituti da essa dipendenti, di fornire alla Commissione di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto di ufficio.

Art. 28.

Commissione consiliare di vigilanza

Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente alla quale è attribuita la funzione di vigilanza, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sulla attuazione del programma e dei piani regionali, nonchè degli enti e delle aziende dipendenti e sull'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 29.

Ufficio legislativo

La Regione istituisce un ufficio legislativo disciplinato da apposito regolamento.

Art. 30.

Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversie con lo Stato, sono di norma richiesti all'Avvocatura dello Stato.

Sezione II

ATTRIBUZIONI

Art. 31.

Poteri del Consiglio

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione.

Le funzioni di competenza del Consiglio di cui all'articolo 16 sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono in alcun caso essere esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega.

Spetta inoltre al Consigilo approvare con legge:

1) il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonchè l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi;

2) l'istituzione e l'applicazione dei tributi regionali;

3) il programma economico regionale e i piani di attuazione;

4) i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;

5) il piano urbanistico regionale, anche in armonia del quale gli enti minori provvederanno successivamente a redigere i piani di attuazione; i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa; l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;

6) gli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, deliberandone la istituzione, l'ordinamento e la soppressione;

7) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.

Il Consiglio, infine:

1) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;

2) formula proposte di legge alle Camere;

3) indirizza alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione;

4) designa, a norma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati della Regione per la elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 32.

Autonomia

Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformità del proprio Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assicura ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilità dei servizi e assegna ad essi contributi sullo stanziamento riservato per il funzionamento del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Art. 33.

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza tutela e garantisce le prerogative dei Consiglieri e i loro diritti, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina l'attività mediante i rapporti con i Gruppi consiliari e ne garantisce la possibilità di funzionamento; esercita le proprie funzioni a norma di Statuto e di Regolamento.

Art. 34.

Funzioni del Presidente
e dei Vice Presidenti del Consiglio

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori assicurando l'osservanza del Regolamento.

Per predisporre il calendario dell'attività del Consiglio e delle Commissioni, il Presidente, unitamente all'Ufficio di Presidenza, convoca la conferenza dei capi Gruppo, dandone comunicazione alla Giunta la quale può farvi assistere un suo componente.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Adempiono, inoltre, a quelle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

Art. 35.

Consiglieri Segretari

I Consiglieri Segretari sovraintendono alla redazione del processo verbale e a tutte le altre funzioni prepreviste dal Regolamento.

Art. 36.

Poteri del Consigliere

Il Consigliere ha diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, d'interpellanza e di mozione.

L'esercizio di questi diritti è disciplinato dal Regolamento interno.

Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili per l'espletamento del suo mandato.

Art. 37.

Indennità

La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni e attività.

TITOLO III

LA GIUNTA REGIONALE

Sezione I

ORGANIZZAZIONE

Art. 38.

Composizione della Giunta

La Giunta è costituita dal Presidente e da dieci componenti.

Art. 39.

Elezione

La Giunta e il suo Presidente sono eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.

L'elezione del Presidente della Giunta e dei componenti è preceduta:

dalla presentazione di proposte politico-programmatiche;

da un dibattito politico;

dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti.

Il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, procede alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti.

Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata alla seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede, sempre a scrutinio segreto, alla votazione di cui sopra, purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

Qualora anche in tale ulteriore votazione non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottagio sui nominativi di coloro che non abbiano raggiunto detta maggioranza.

Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

Art. 40.
Dimissioni

Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.

Art. 41.
Revoca

Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con votazione per appello nominale.

Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

Art. 42.
Permanenza in carica per gli affari correnti

La Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 43.
Effetto delle dimissioni

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le norme del Regolamento.

Art. 44.
Sospensione

Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a comparire all'udienza, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinioni.

Essi rimangono, altresì, sospesi quando contro di loro sia emesso mandato o ordine di cattura.

La sospensione dura fino all'esito del giudizio penale e cessa immediatamente nel caso di assoluzione, pronunciata con qualsiasi formula, in ogni grado di giudizio.

Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

Sezione II

ATTRIBUZIONI

Art. 45.
Organizzazione della Giunta

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e esercita collegialmente le proprie funzioni.

I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali.

La Giunta si organizza in dipartimenti aventi sede con i propri uffici: a L'Aquila con tre componenti per gli affari generali e l'organizzazione regionale; a Pescara, con sette componenti, per gli affari economici e settoriali.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato al Consiglio regionale.

Art. 46.
Poteri della Giunta

Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle leggi e dei regolamenti:

1) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale;

2) predisporre e presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

3) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione;

4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

5) deliberare sui progetti dei lavori, nei limiti dei piani generali, per l'esecuzione di opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, quando non trattasi di compiti delegati dalla Regione ad enti minori;

6) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali;

7) deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

8) deliberare in materia di liti, attive o passive, rinunce e transazioni, sentita, salvo i casi di urgenza, la competente Commissione;

9) esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;

10) deliberare il regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 47.

Funzioni del Presidente

Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione;

b) indìce il *referendum*, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e provvede alla relativa pubblicazione;

c) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;

d) sovraintende agli uffici e servizi regionali;

e) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

f) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;

g) stipula i contratti;

h) provvede, con propria ordinanza, alla tutela in via amministrativa del demanio e del patrimonio della Regione.

Art. 48.

Vice Presidente della Giunta

La Giunta provvede alla designazione del Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO IV

ATTIVITA' LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Art. 49.

Iniziativa legislativa e regolamentare

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli Consigli provinciali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

Tale iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei progetti redatti in articoli che possono essere illustrati secondo le modalità fissate dal Regolamento.

Art. 50.

Iniziativa amministrativa

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, nonchè — quando si tratta di provvedimenti di interesse generale della Regione — agli altri soggetti di cui al precedente articolo.

Art. 51.

Ordine dell'attività normativa

L'attività normativa, esplicata con leggi e regolamenti regionali, è legata, prioritariamente, alla coerente attuazione del programma e dei piani di sviluppo regionale.

Spetta al Regolamento del Consiglio regionale fissare le procedure per garantire l'ordine di precedenza dei progetti legislativi in funzione dell'esecuzione dei programmi e dei piani regionali.

Art. 52.

Copertura finanziaria

I progetti di legge che comunque comportino spese a carico del bilancio regionale, o minori entrate, devono indicare i mezzi per farvi fronte e devono essere preventivamente sottoposti all'esame della Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE

Sezione I

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 53.

Princìpi generali amministrativi

La Regione adotta i propri provvedimenti amministrativi uniformandosi a criteri di autonomia e di partecipazione democratica, di semplicità, pubblicità e massimo snellimento delle procedure.

La legge regionale prevede forme idonee a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, disciplinando le conseguenze dell'inerzia amministrativa e le responsabilità dei titolari degli uffici.

I provvedimenti amministrativi devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale riconosce a tutti i cittadini la facoltà di ottenerne copia, secondo le modalità che essa stessa determina.

La legge regionale disciplina i contratti della Regione.

Art. 54.

Esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Art. 55.

Organizzazione degli uffici regionali

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti princìpi:

a) dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;

b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso;

c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;

d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualità ed efficienza;

e) dalla precisa determinazione, nel quadro della unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.

Sezione II

Controllo sugli enti locali

Art. 56.

Organo di controllo

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da uno organo della Regione, che ha sede nel capoluogo, costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i princìpi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.

Tale organo esercita il controllo mediante l'istituzione di sezioni nei capoluoghi di provincia e in forma ulteriormente decentrata.

Titolo VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE

Sezione I

Beni ed entrate

Art. 57.

Demanio e patrimonio

La Regione, nei limiti delle norme costituzionali, ha autonomia finanziaria.

La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione in armonia con le leggi dello Stato.

Art. 58.

Tributi regionali

La Regione istituisce e disciplina, con legge, i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 59.

Prestiti e obbligazioni

Per provvedere a spese di investimento o per assumere partecipazioni finanziarie, aventi per oggetto materie proprie della Regione o ad essa delegate, la Regione ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica.

Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Sezione II

Bilancio e contabilità

Art. 60.

Contabilità regionale

La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, propri servizi di esattoria e di tesoreria, avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione.

Art. 61.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, è presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed è approvato, con legge regionale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione entro il 15 dicembre.

Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti.

L'esercizio provvisorio, quando vi si faccia ricorso, deve essere deliberato dal Consiglio, con legge, per un periodo non superiore ai tre mesi.

Art. 62.

Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il bilancio preventivo della Regione, predisposto dalla Giunta, è accompagnato da una relazione sul rapporto tra previsione e attuazione del piano economico regionale e deve contenere anche un preventivo di cassa.

Il bilancio preventivo è esaminato congiuntamente con il conto consuntivo dell'esercizio antecedente.

Il conto consuntivo, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, è presentato al Consiglio entro il 30 giugno.

Se il conto consuntivo chiude in disavanzo, la differenza passiva è iscritta nello stato di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

La stessa procedura è seguita in caso di chiusura in avanzo.

Al termine di ogni trimestre la Giunta trasmette al Consiglio la situazione di cassa.

Art. 63.

Programmi pluriennali di spesa

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti indicano soltanto l'ammonaire massimo della spesa nell'ambito delle previsioni del piano economico regionale.

Le singole quote annuali di spesa sono stabilite dal bilancio.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Sezione I

Art. 64.
Iniziative popolari

La Regione promuove tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare alla politica regionale, che deve essere un modo concreto e reale di presenza.

Promuove, col metodo della più ampia consultazione democratica, indagini conoscitive sui problemi che caratterizzano la realtà sociale, economica e culturale della Regione.

Art. 65.
Informazione

La Regione riconosce il valore dell'informazione e assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica diffusione dei programmi, delle decisioni e degli atti amministrativi di sua competenza.

Art. 66.
Limiti dell'iniziativa popolare

Sono escluse dalla iniziativa popolare la materia tributaria e quelle relative al bilancio e alla programmazione

Art. 67.
Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Art. 68.
Richieste di enti

I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche aventi scopi di promozione sociale, possono rivolgere interrogazioni, chiedere provvedimenti e prospettare esigenze al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Sezione II
REFERENDUM

Art. 69.
Partecipazione al referendum

La Regione riconosce al *referendum* su leggi regionali il carattere di un fondamentale istituto democratico e ne favorisce lo svolgimento.

Partecipano al *referendum* tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 70.
Referendum *abrogativo.*
Legittimazione e modalità di svolgimento

Sono sottoposte a *referendum* popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.

La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del *referendum* abrogativo.

Art. 71.
Limiti del referendum *abrogativo*

Il *referendum* abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Art. 72.
Procedimento del referendum *abrogativo*

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha riportato la maggioranza dei voti validi.

In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul *Bollettino* della Regione, dei risultati del *referendum.*

Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.

Art. 73.
Referendum *consultivo.*
Legittimazione e modalità

E' ammesso *referendum* consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.

L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali nonchè la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere decisi con legge regionale.

L'iniziativa del *referendum* consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione.

La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del *referendum* consultivo e le materie e i provvedimenti per i quali è ammesso.

TITOLO VIII

Sezione I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74.
Revisione dello Statuto

La revisione del presente Statuto avviene con il procedimento seguìto per la sua formazione.

Per la revisione degli articoli 2, 38 e 45 è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

L'iniziativa compete agli stessi titolari del potere di iniziativa delle leggi regionali.

Una iniziativa in materia respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La decisione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 75.

Approvazione della proposta di revisione

La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.

Sezione II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 76.

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati, altresì, sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Modificazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1959 contenente norme di attuazione della legge 11 giugno 1959, n. 405, riguardante la disciplina fiscale dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 405, riguardante la disciplina fiscale dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1959, recante le norme di attuazione della legge 11 giugno 1959, n. 405;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1959 è sostituito dal seguente:

« I gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione estratti dalle raffinerie o dai depositi di cui al precedente art. 1 debbono, previo pagamento dell'imposta di fabbricazione o dei diritti doganali su di essi gravanti, essere avviati direttamente agli impianti di distribuzione stradale oppure ai depositi liberi di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione da istituire, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, per il rifornimento dei predetti impianti di distribuzione stradale.

A tal fine, sul certificato di provenienza da emettersi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sarà apposta, a cura del personale finanziario, a seconda dei casi, l'una o l'altra delle seguenti stampigliature:

" Gas di petrolio liquefatti, per autotrazione, da consegnare direttamente all'esercente dell'impianto di distribuzione stradale „;

" Gas di petrolio liquefatti, per autotrazione, da consegnare direttamente all'esercente del deposito libero di gas di petrolio liquefatti per autotrazione „ »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro: PRETI

(6661)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Victoria (Argentina) e inclusione di detta agenzia nella circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Paranà.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Victoria (Argentina), alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Rosario, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1971.

Art. 2.

La circoscrizione della soppressa agenzia consolare di 2ª categoria in Victoria è inclusa nella circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Paranà.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971
Registro n. 328, foglio n. 306

(6664)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1971.

Emissione di cartelle della Cassa depositi e prestiti, sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sostitutivo della parte II, libro II, del testo unico sulla Cassa depositi e prestiti riguardante la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ed in particolare gli articoli 2, 6, 7 e 8 che rispettivamente demandano al Ministro per il tesoro:

a) di dare e regolare la facoltà di emissione delle cartelle;

b) di determinare in misura non superiore allo 0,40 % l'aliquota della quale devono essere aumentate le annualità di ammortamento dei mutui quale compenso delle spese di amministrazione;

c) di stabilire l'interesse netto, che fruttano le cartelle, nonchè le modalità di pagamento degli interessi stessi e dei titoli sorteggiati;

d) di modificare, ove occorra, quanto stabilito dal regolamento in tema di emissione, impiego nel pagamento dei mutui, circolazione, tramutamento, sorteggio, rimborso, annullamento e versamento delle cartelle in rimborso anticipato di mutuo, nonchè in tema di operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e di norme per eseguirle;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il testo unico delle norme del debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, modificato con legge 6 agosto 1966, n. 651;

Visto il regolamento sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e successive modificazioni;

Viste le « Istruzioni generali sul servizio del debito pubblico », approvato con proprio decreto in data 20 novembre 1963;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 4 febbraio e 12 maggio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che spetta alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti l'applicazione delle disposizioni, richiamate nel presente decreto, riguardanti la competenza dell'amministrazione o della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, che in appresso viene denominata più brevemente sezione autonoma, di procedere ad una prima emissione di speciali cartelle fino ad un capitale nominale di complessive lire 550 miliardi.

L'emissione può aver luogo in più riprese, in corrispondenza della concessione di prestiti fino a venti anni ai comuni di Roma, Napoli, Firenze e Palermo richiedenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Le cartelle fruttano l'interesse annuo netto del 7 % decorrente dal 1° gennaio 1971 pagabile in due rate semestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno. Per le operazioni effettuate nel corso dell'anno si fa luogo agli opportuni conguagli sia con i mutuatari, sia con i sottoscrittori delle cartelle.

Ai titoli rappresentativi delle cartelle si applicano le norme dell'art. 17 del regolamento succitato, per quanto non di diverso sia stabilito dal presente decreto.

Con propri successivi decreti da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sono determinate la forma, le leggende, i segni caratteristici dei titoli al portatore, dei certificati nominativi, da emettersi in rappresentanza delle cartelle.

Art. 2.

Le cartelle hanno un valore nominale di L. 1.000.000.000 e sono rappresentate:

a) da titoli al portatore, senza matrici, da una cartella del valore nominale di L. 1.000.000.000;

b) da titoli nominativi (certificati o dichiarazioni provvisorie), che possono rappresentare un numero qualsiasi di cartelle.

I titoli al portatore hanno una numerazione progressiva propria; i certificati hanno pure una numerazione progressiva propria e portano l'indicazione dei numeri delle cartelle che rappresentano.

Le cartelle sono ammortizzabili alla pari, in corrispondenza al rimborso dei mutui per i quali sono emesse, in un periodo di 20 anni decorrente dal 1° gennaio 1971.

Nel mese di novembre di ogni anno presso la Cassa depositi e prestiti, in un locale aperto al pubblico, si procede all'estrazione a sorte delle cartelle, da effettuarsi secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 39 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151. In deroga è consentito in ogni tempo l'adozione dei metodi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907, nonchè l'adozione di metodi elettronici che garantiscano comunque la casualità del sorteggio.

Il piano delle cartelle da sorteggiare in corrispondenza del rimborso dei mutui potrà essere opportunamente perequato; in tal caso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le quote di capitale da sorteggiare, inferiori al valore nominale delle cartelle da estrarre, si aggiungono comunque all'importo da sorteggiare nell'anno successivo.

Prima di procedere alle operazioni di sorteggio, si aggiungono a quelli delle cartelle non estratte anteriormente, i numeri delle cartelle emesse dopo l'estrazione precedente a quella in corso.

Le cartelle sorteggiate cessano di fruttare interessi allo scadere dell'anno in cui si è verificata la loro estrazione e sono rimborsabili dal primo giorno dell'anno successivo al valore nominale.

Le attribuzioni di segretario della commissione dei sorteggi sono affidate ad un funzionario dell'amministrazione della carriera direttiva o della carriera di concetto di qualifica non inferiore a segretario principale, designato dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e su quelli nominativi si effettua dalle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Itaia e, all'occorrenza, dalla tesoreria centrale dello Stato, in esecuzione delle norme di cui al capo VI del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rimborso delle cartelle sorteggiate si effettua parimenti dalle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia o, all'occorrenza, dalla tesoreria centrale dello Stato, dietro esibizione dei titoli al portatore che le rappresentano, con le norme e modalità vigenti per titoli redimibili del debito pubblico, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366.

Per i titoli e le cedole deteriorati o sospetti di illegittimità si osservano le norme degli articoli 168, 169 e 170 del regolamento generale sui servizi del debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, n. 945 e successive modificazioni.

I titoli al portatore e le cedole deteriorate di cui sopra vengono ritirate e stralciate dalle relative distinte, dalle tesorerie provinciali ed inviati alla tesoreria centrale dello Stato, dandone contemporaneo avviso alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, sezione autonoma di credito comunale e provinciale, previo rilascio all'esibitore della prescritta ricevuta.

Il parere per la convalida dei titoli e delle cedole ai sensi degli articoli 168 e 170 del predetto regolamento è demandato alla commissione dei sorteggi prevista dall'art. 2 del presente decreto.

Le pratiche di rimborso delle cartelle sorteggiate rappresentate da titoli nominativi, si effettuano, ai sensi dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, le quali sono tenute a ricevere, ad istruire e trasmettere le relative domande alla sezione autonoma.

Per la provincia di Roma dette operazioni sono curate dall'ufficio ricevimento presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Per le operazioni consentite sulle iscrizioni e sui relativi titoli rappresentativi delle cartelle si applicano le norme legislative e regolamentari e successive modificazioni, stabilite per i titoli del debito pubblico ed in particolare gli articoli 7, 8, 9, 11 del titolo I, il titolo II con esclusione dell'art. 34, il titolo III, il titolo IV, compreso l'art. 53 quale risulta sostituito dalla legge 6 agosto 1966, n. 651, l'art. 66 del titolo V, gli articoli 69, 71 e 72 del titolo VI, il titolo VII con esclusione degli articoli 77 e 83, il titolo VIII e l'art. 92 del titolo X del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli dal 20 al 37 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Sono parimenti applicabili alle cartelle le norme in materia di titoli del debito pubblico di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 651 e tutte le altre che fossero in seguito emanate in quanto la diversa natura delle cartelle della sezione autonoma di cui al presente decreto lo consenta.

Art. 5.

A titolo di compenso delle spese di amministrazione, le annualità dovute dagli enti mutuatari sono aumentate di una aliquota dello 0,40 % per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Art. 6.

I titoli e le relative cedole della sezione autonoma, fruiscono di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite del debito pubblico e sono esenti:

a) da ogni e qualsiasi imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta di successione e da quella sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti d'ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione del patrimonio familiare.

I titoli suddetti sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

Art. 7.

La somministrazione dei prestiti concessi con le cartelle di cui al presente decreto potrà essere fatta mediante consegna delle cartelle ai comuni mutuatari i quali saranno tenuti a collocarle ad un prezzo non inferiore a lire 90 per ogni cento lire di capitale nominale, comprensivo di qualsiasi altro onere, nessuno escluso od eccettuato.

La somministrazione del prestito potrà anche effettuarsi mediante consegna di dichiarazioni provvisorie o certificati nominativi intestati direttamente al creditore designato dal comune mutuatario il quale li riceverà accreditando al comune stesso il prezzo come sopra concordato, più l'eventuale pro rata degli interessi semestrali, nonchè l'eventuale sopravanzo del prodotto dell'alienazione delle cartelle stesse sulla somma effettiva del mutuo o della quota di mutuo autorizzato.

Per la parte del prestito non prontamente somministrabile si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Art. 8.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario e agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il cambio, sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1971
Registro n. 16 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 246

(7111)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1971.

Circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia e del consolato di 1ª categoria in Tolosa (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 2332-*bis* del 16 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 6 agosto 1970, con il quale veniva stabilita tra l'altro la circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 4 gennaio 1971 registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1971, registro n. 241, foglio n. 79, con il quale veniva stabilita tra l'altro la circoscrizione territoriale del consolato d'Italia in Tolosa;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia è così stabilita: i dipartimenti di Bouches-du-Rhone, Hérault, Aude, Vaucluse, Gard, Lozère, Pyrénées-Orientales ed il Principato di Andorra.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Tolosa è così stabilita: i dipartimenti di Ariège, Haute Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Aveyron, Gers, Tarn-et-Garonne.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° febbraio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: MORO

(6663)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1971.

Trasferimento degli uffici consolari di 2ª categoria, già dipendenti dal soppresso consolato di 2ª categoria in Oslo, alle dipendenze del consolato di 2ª categoria in Drammen.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1415, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1971, registro n. 241, foglio n. 77, relativo alla soppressione del consolato generale di 2ª categoria in Oslo (Norvegia);

Decreta:

Articolo unico

I vice consolati di 2ª categoria in Bergen, Stavanger, Trondheim e le agenzie consolari di 2ª categoria in Aalesund, Fredrikstad, Hammerfest, Kristiansund, Svolvaer, Tromsö, già dipendenti dal soppresso consolato generale di 2ª categoria in Oslo, sono poste alle dipendenze del consolato di 2ª categoria in Drammen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: MORO

(6666)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Inclusione nella circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Salonicco della provincia di Grevenà (Grecia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

La provincia di Grevenà (Grecia) è inclusa nella circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Salonicco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: MORO

(6662)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1971.

Nuova dipendenza del vice consolato di 2ª categoria in Bukavu (Congo).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Bukavu (Congo), già alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Lubumbashi, passa alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Kinshasa, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia del Kivu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1971

Il Ministro: MORO

(6665)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Nuove dipendenze dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Omaha (U.S.A.) e dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Albuquerque (U.S.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 7 aprile 1970, relativo all'istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Denver;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Omaha (U.S.A.) con circoscrizione comprendente gli Stati del Nebraska e del Wyoming, dipendenti dal soppresso consolato di 1ª categoria in Denver, è posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Chicago.

Art. 2.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Albuquerque (U.S.A.) con circoscrizione comprendente lo Stato del New Mexico, già dipendente dal soppresso consolato di 1ª categoria in Denver, è posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Los Angeles.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro: MORO

(6667)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto l'art. 8 della menzionata legge 9 novembre 1967, n. 589;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 1967, con il quale sono stati nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerato che il prof. Vittorio Marangone è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine in sostituzione del dott. Giancarlo di Maniago;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giancarlo di Maniago in seno al predetto consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Vittorio Marangone, nella qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste in sostituzione del dott. Giancarlo di Maniago.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1971

p. *Il Ministro*: CERVONE

(6693)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6933)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Valle d'Aosta;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta è così composto:

Giuliani Bruno, Bardi Enzo, Orsini Pietro, Beneforti Valerio e Vallet Ovando, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Peloso Aldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Martignoni dott. Riccardo e Serra Fausto, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Peano dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Nava rag. Enzo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Jacquemet Ferdinando, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Boch rag. Augusto, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Falcoz rag. Pier Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Filippi dott. Luigi, ispettore generale e Cavallarin dott. Gildo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bettini dott. Guido, direttore di divisione e Leonardi rag. Eugenio, direttore di seconda classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Hannau dott. Sergio, direttore principale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6743)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Trentino-Alto Adige;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige è così composto:

Vannuccini Ugo, Micheli Walter, Ferrari Franco e Bolzoni Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Benelli Ettore e Barozzi Tullio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Margoni Luciano e Azzetti rag. Rinaldi, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Manzutti Moreno, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Bonetti dott. Italo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Langer dott. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Recanatini Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Boni dott. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Zorzi dott. Giorgio, ispettore generale e Miccolis dott. Giuseppe, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Terranova dott. Mario, direttore di divisione e Santini rag. Guiscardo, direttore di seconda classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Martinelli dott. Ezio, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6735)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Liguria;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria è così composto:

Barontini Orlando, Surico Nicola, Burzio Giovanni, Pisani Claudio e Tonelli Ulpiano, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Rabolini Aristide, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Bertuccelli Renzo e Mereta Rinaldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Venturini Plinio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Casaleggio dott. Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Podestà dott. F. Flavio, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Capurro dott. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Guida Gerardo, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Fiori dott. Alessandro, ispettore generale e Catullo dott. Edmondo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lodetti dott. Lido, ispettore generale e D'Alia dottor Giorgio, direttore di prima classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gallino dott. Germano, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6732)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Emilia-Romagna;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna è così composto:

Negroni Romano, Goretti Giorgio, Tuppolano Lanfranco e Dotti Giancarlo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Vecchi Adelio e Baraldi Sauro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Vanelli Gaetano e Fogli dott. Adolfo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Boni Marcello, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Giuliani dott. Ercole, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Golfari dott. Golfiero, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Bonazzi dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Possedoni dott. Luciano, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Ronchi dott. Nicola, ispettore generale e Focacci dott. Domenico, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Anceschi dott. Enzo, ispettore generale e Lanza dottor Gaetano, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ercolani dott. Stelio, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6734)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Toscana;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana è così composto:

Conti Rodolfo, Guida Pietro, Parra Goffredo e Della Pina Armando, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Lazzeri Alvaro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Cardinali Oliviero, Andreani Mauro e Dragoni dottor Osvaldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Luisi Francesco, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Gai dott. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Mannucci dott. Ettore, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Vestri dott. Pietro, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Checcucci dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Ulivelli dott. Lionello, ispettore generale e Narni Mancinelli dott. Stefano, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Diomedi Camassei dott. Furio, ispettore generale e Passalacqua dott. Giuliano, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dulbecco dott. Giovanni, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6733)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Umbria;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria è così composto:

Guidobaldi Angelo, Barni Domenico, Ricci Fernando e Sotgiu Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Isidori Quinto, Pomini Roberto e Cherubini Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti della agricoltura;

Loreti Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Bombardiere Nicola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Gillo dott. Ettore, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Castelli dott. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Stoppini ing. Raffaele, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Bianchi dott. Lucio, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Campolonghi dott. Ugo, ispettore generale e Ricciardi Tenore dott. Nicola, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Giovine dott. Antonio, direttore di divisione e Corrado rag. Rosario, direttore di prima classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Stirati dott. Gabriele, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Marche;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche è così composto:

Astolfi Alberto, Marini Diomedi Oscar, Quattrini Guido e Ceccarelli Alfiero, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Carducci Elio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Venturi Lindo, Lucchetti Alberto e Urbisaglia Aristide, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Palmieri Renzo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Gaudenzi avv. Carlo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ciacci per. agr. Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Battelli Celso, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Vismara Giulio, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Anitori dott. Alberto, ispettore generale e Sorace dott. Carmelo, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Belli dott. Enrico, ispettore generale e Mengarelli rag. Leandro, direttore di prima classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gianni dott. Pietro, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Lazio;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio è così composto:

Marchetti Alferio, Fredda Alberto, Antonini Primo, Ricciotti Benito e Gagliardini Gilberto, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Loffredi Sergio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Ruggeri Giorgio e Amodeo dott. Enrico, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Menichini Angelo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Guenzi dott. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Bernabei dott. Quirino, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Stefanini dott. Andreolo, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Muratori dott. Giulio, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Foresio dott. Ubaldo, ispettore generale e Bisci dottor Guido, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Moscetti dott. Dario, ispettore generale e Russo rag. Vincenzo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bonati dott. Enrico, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6731)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Molise;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise è così composto:

Barile Donato, Cucciniello Mario, Iaccarino Umberto e Mastrobuono geom. Mario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Moretti Paolo e Garzia Stelio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Di Rocco Gaetano e Palmiotti Guido, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Rosiello Luigi, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Carlone dott. Michele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Sammartino rag. Pasquale, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Clemente Celestino, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Campobasso Stefano, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Piscopo dott. Antonio, direttore capo e Loffredo dott. Mario, ispettore principale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Santis dott. Raffaele, ispettore generale e Sprovieri dott. Aldo, direttore di prima classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Fiore dott. Marcello, direttore principale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6739)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.
Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Campania;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania è così composto:

Forgione Amleto, Gentili Giorgio e Brillantino Mario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Broccoli Paolo, Bisaccia Giuseppe e Villanis Delio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Petrone Antonietta e Ramasco prof. dott. Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Vanin Carlo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Calzoni dott. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Cotroneo dott. Alfredo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Sciaudone avv. Fausto, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Grignani Achille, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Tripepi dott. Antonio, ispettore generale e Tatavitto dott. Pietro, direttore capo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napolitano dott. Gennaro, ispettore generale e D'Alesio dott. Alessandro, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Castellano dott. Mosè, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6740)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.
Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Basilicata;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata è così composto:

Sàrli Mario, Papaleo Antonio e Malatesta Pasquale, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Calviello Francesco, Gaudiano Giuseppe, Pizzilli Giovanni e Capoluongo dott. Gerardo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Garramone Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Santangelo Pasquale, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Tolla geom. Michele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Morlino avv. Aldo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Lapenta avv. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

De Blasio rag. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Garofalo dott. Domenico, direttore capo e Ricciotti dott. Campennì, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pennisi dott. Salvatore, direttore di divisione e Bernardini dott. Stanislao, direttore di prima classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Salvo dott. Nicola, direttore principale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6737)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Puglia;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia è così composto:

Martellotta Andrea, Mazzi Bruno e Minchillo Michele, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Stallone Pietro, Schirone Pasquale e Cassano Michele, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Longo Giacinto e Risi Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Lo Vecchio Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Scattaglia dott. Michele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Forgione Edoardo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Ferace dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

De Franceschi dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Ottomano dott. Otello, ispettore generale e Campennì dott. Ricciotti, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Calabrese dott. Giovanni, ispettore generale e Boiano Alfredo, direttore di prima classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Febbrajo dott. Mario, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6738)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Sicilia;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia è così composto:

Provvidera Riccardo, Zappalà Orazio e Fidelio Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Licari Michele, De Gregorio Francesco e Ferraro Antonino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Senia Giuseppe e Palumbo dott. Enrico, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Nanì Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Mirone dott. Domenico, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Varvaro dott. Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Mazzola Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Alessi dott. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Gangarossa dott. Calogero, ispettore generale e Abate dott. Giovanni, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Martello dott. Rocco, ispettore generale e Giannitrapani rag. Angelo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vecchia dott. Furio, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6736)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione della Sardegna;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Sardegna è così composto:

Zucca Angelo, Laj Giannetto, Motzo Giovanni e Sciola Terenzio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Pirastu Salvatore e Sechi Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Pirarba Vittorugo e Corona Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Sanna Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Pesce Renato, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Grandesso Silvestri dott. Ivan, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Devoto rag. Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Senes dott. Costantino, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Leoni dott. Leone, direttore capo e De La Ville Sur Illon dott. Ernesto, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Petrulli dott. Antonino, direttore di divisione e Fergola rag. Amedeo, direttore di prima classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Giua dott. Mario, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6744)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operati in provincia di Latina, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Latina, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6909)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1971.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 21780 di prot., del 23 luglio 1971, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1971, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 169,07 con un aumento, quindi, del 69,07 per cento;

Considerata la necessità di determinare la misura della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1972, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 69 per cento ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1972, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di lire 27.600 per il personale statale in attività di servizio e di lire 22.080 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 34

(7110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur (rettifica)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Shomo Nahmias, console generale di Israele a Milano.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato alla pag. 3535 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 12 giugno 1971.

(6682)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, è stato respinto il ricorso straordinario proposto da Baldari Pietro, cancelliere capo di tribunale di 2ª classe nel tribunale di Locri, avverso il decreto ministeriale 14 luglio 1969 con cui veniva disposta l'assegnazione del cancelliere Bonaventura Tedesco alla procura della Repubblica di Locri, quale dirigente, in seguito alla promozione alla qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura di 2ª classe.

(6707)

Con decreto presidenziale 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, è stato respinto il ricorso straordinario proposto da Occhipinti Pietro, cancelliere capo di tribunale di 2ª classe in servizio presso la pretura unificata di Verona, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia - Ufficio 2, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, in data 24 maggio 1968, con cui gli veniva comunicato che la sua istanza, tendente ad ottenere la riapertura dei termini per essere ammesso a partecipare allo scrutinio indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1967 per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura di 1ª classe, non poteva essere accolta in quanto il termine perentorio per la presentazione della domanda era scaduto ed i motivi addotti non erano tali da giustificare la riapertura.

(6708)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di giocattolo pirico denominato « Spaventapasseri »

L'artificio denominato « Spaventapasseri », fabbricato dalla Pyrotechinische Fabriken Hans Moog H. Nicolaus di Wuppertal - Ronsdorf (Repubblica federale tedesca), già riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria I, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico, viene classificato, a seguito di nuovo esame, nella categoria V, gruppo *C* del citato allegato.

(6677)

Autorizzazione al comune di Montorso Vicentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1971, il comune di Montorso Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 914.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7065)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7054)

Rettifica concernente la vacanza della cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che l'avviso di vacanza della cattedra convenzionata di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (edizione straordinaria) n. 138 del 1° giugno 1971, pagina n. 3326, si riferisce alla cattedra statale della medesima disciplina.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra statale di statistica presso la predetta facoltà di economia e commercio dovranno presentare o rinnovare le proprie domande direttamente al preside della facoltà medesima, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7055)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Santa Vittoria »

Con decreto n. 1163 del 5 luglio 1971, la società in accomandita semplice Giuseppe Taramazzo e C., con sede in Bordighera, via 1° Maggio, 32, è autorizzata alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua medio minerale naturale nazionale denominata « Santa Vittoria » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Borghetto d'Arroscia (Imperia).

L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e ½ litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di centimetri 18 × 13 stampate su carta verde-azzurro le cui diciture, in caratteri neri, sono corrispondenti a quelle riportate sulle etichette che contraddistinguono l'acqua minerale addizionata di gas acido carbonico, ad eccezione del riquadro sinistro che riporta l'analisi chimico-fisica dal quale è stata eliminata la frase « addizionata di gas acido carbonico » e del riquadro centrale che riporta il nome della sorgente, la località e le caratteristiche salienti dell'acqua nel quale è stata aggiunta in caratteri rossi la parola « naturale ». Nel riquadro destro è riportata la relazione chimica del prof. G. Orestano di Genova. Inoltre le etichette si distinguono dalle precedenti perchè sono percorse da due bande verticali rosse, bene evidenti che delimitano il riquadro centrale, a tutta altezza.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale dalle vasche di raccolta, ubicate in vicinanza della sorgente, verrà addotta mediante tubazione in acciaio inossidabile, della lunghezza di circa 1.700 metri, direttamente allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie avverrà a mezzo di tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Al di sopra e nelle vicinanze della sorgente, verrà realizzata una adeguata zona di protezione igienica dotata di canali di raccolta per il rapido smaltimento delle acque superficiali, cintata con rete metallica.

(6720)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 26 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,40	623,40	623,44	623,40	623,30	622 —	623,38	623;40	623,40	623,50
Dollaro canadese	613,50	613,50	613,50	613,50	611,50	617,25	613,60	613,50	613.50	613,50
Franco svizzero	152,595	152,595	152,53	152,595	152.40	152,05	152,565	152,595	152.59	152,65
Corona danese	83,16	83,10	83,14	83,16	83 —	82,90	83,15	83,16	83,16	83,16
Corona norvegese	87,71	87,71	87,70	87,71	87,60	87,55	87,71	87,71	87,71	87,70
Corona svedese .	120,83	120,83	120,80	120,83	120,70	120,40	120,82	120,83	120,83	120,85
Fiorino olandese	175,45	175,45	175,48	170,45	175,30	175,08	175,43	175,45	175,45	175,45
Franco belga .	12,5620	12,562	12,5625	12,5620	12,56	12,54	12,5605	12,5620	12,56	12,56
Franco francese	113,095	113,095	113,08	113,095	113 —	112,78	113,08	113,095	113,09	113,08
Lira sterlina	1507,90	1507,90	1508 —	1507,90	1506,60	1504,45	1507,80	1507,90	1507,90	1507,50
Marco germanico	180,065	180,065	180 —	180,065	179,90	176,20	180,045	180,065	180,06	180,07
Scellino austriaco .	24,997	24,997	24,98	24,997	24,95	24,90	24,993	24,997	24,99	24,98
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,89	21,90	21,90	21,85	21,905	21,90	21,90	21,88
Peseta spagnola .	8,9675	8,9675	8,955	8,9675	8,95	8,94	8,9665	8,9675	8,96	8,96

Avvertenza: Corso dei cambi del 23 luglio 1971 presso la borsa valori di Bologna: Dollaro USA 623,03; Dollaro canadese 613,35; Franco svizzero 152,475; Corona danese 83,115; Corona norvegese 87,695; Corona svedese 120,775; Fiorino olandese 175,21; Franco belga 12,5560; Franco francese 113,025; Lira sterlina 1507,15; Marco germanico 179,77; Scellino austriaco 24,9815; Escudo portoghese 21,88; Peseta spagnola 8,9610.

Media dei titoli del 26 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,05
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	83.525
» 5 % (Ricostruzione)	91.20
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,60
» 5 % (Città di Trieste) .	91,55
» 5 % (Beni esteri)	89,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,10
» 5,50 % » » 1968-83	88,825
» 5,50 % » » 1969-84	89,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,39
Dollaro canadese	613,55
Franco svizzero .	152,58
Corona danese .	83,155
Corona norvegese .	87,71
Corona svedese . . .	120,825
Fiorino olandese	175,44
Franco belga . . .	12,561
Franco francese .	113,087
Lira sterlina . . .	1507,85
Marco germanico .	180,055
Scellino austriaco .	24,995
Escudo portoghese	21,902
Peseta spagnola .	8,967

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 16 *aprile* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1971
registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 254

MEDAGLIA D'ORO

Duca Giovanni di Alfredo e di Vallerano Paolina, nato a Torino nel 1896, colonnello di fanteria in s.p.e., partigiano combattente « alla memoria ».

Il decreto presidenziale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1948, registro n. 20 Presidenza, foglio n. 28, e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito, anno 1949, dispensa 7ª, pag. 1208, relativo a tale decorazione, viene rettificato nella parte relativa al fatto d'arme della motivazione come segue:

da: « Parma, 23 agosto 1944 »;
a: « Verona, 28 agosto 1944 ».

(6703)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di otto società cooperative

Con deliberazione della Giunta regionale n. 833 in data 22 febbraio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Cooperativa edif. fra magistrati, Trieste;
2) Società cooperativa Commissionaria fra esercenti, Trieste;
3) Unione consorzi cooperative, Trieste;
4) Cooperativa edilizia Timavus, Trieste;
5) Società cooperativa di consumo di Bordano, Bordano (Udine);
6) Consorzio agricolo industriale del prosciutto di San Daniele del Friuli - C.A.I.P., San Daniele del Friuli (Udine);
7) S.C.I.P.A. - Società cooperativa italiana profughi d'Africa, Udine;
8) Società cooperativa Edil-Ca. Pordenone.

(6639)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vicenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Vicenza attualmente occupato dal dott. Benacchio Luigi Angelo, nato a Galzignano il 26 dicembre 1906 il quale, pur raggiungendo, alla data del 26 dicembre 1971 il limite massimo di età (anni 65) per la cessazione dall'incarico previsto dall'art. 36, può essere trattenuto in servizio fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 57);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vicenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudizale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1971
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 123

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6714)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Voghera

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Voghera attualmente occupato dal dott. Gallotti Ercole nato a Voghera il 23 giugno 1906, il quale, pur raggiungendo, alla data del 23 giugno 1971 il limite massimo di età (anni 65) per la cessazione dall'incarico previsto dall'art. 36, può essere trattenuto in servizio fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970 n. 740 (art. 57);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Voghera.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 122

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Milano

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Voghera, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6715)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di quattro commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966 n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 12 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a due posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 76:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline medico legali e sociali » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari:

Adamo prof. Mario, Università di Bari;
Di Tullio prof. Benigno, Università di Roma;
Cattabeni prof. Caio Mario, Università statale di Milano;
Guareschi prof. Guglielmo, Università di Parma;
Stassi prof. Marco, Università di Palermo.

N. 77:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline ostetrico-ginecologiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari:

Cetroni prof. Berardo Mario, Università di Catania;
Crainz prof. Franco, Università di Bari;
Bocci prof. Adriano, Università di Torino;
Quinto prof. Pietro, Università di Bologna;
Tiengo prof. Mario, Università di Milano.

N. 119:

concorso ad un posto per il gruppo « Medicina interna » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma:

Bufano prof. Michele, Università di Roma;
Austoni prof. Mario, Università di Padova;
Patrassi prof. Gino, Università di Padova;
Ceresa prof. Francesco, Università di Torino;
De Sandre prof. Giorgio, Università di Padova.

D-2:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisiopatologia cardiorespiratoria » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma:

Turchetti prof. Aldo, Università di Roma;
Cerquiglini prof. Sergio, Università di Roma;
Panà prof. Carlo, Università di Siena;
Bufano prof. Michele, Università di Roma;
Giachetti prof. Aldo, Università di Firenze.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1971
Registro n. 48, foglio n. 154

(7094)

CORTE DEI CONTI

Modifiche al bando di concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 aprile 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1971 con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Ritenuto di dover modificare ed integrare il bando di concorso testè citato per quanto attiene al programma di esame, nonchè alle modalità di convocazione dei candidati alle relative prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 del bando di concorso a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti di cui al decreto presidenziale 16 marzo 1971, è così sostituito:

« L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ».

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 12 del citato decreto presidenziale in data 16 marzo 1971 sono sostituiti dai seguenti:

« Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10 e 11 febbraio 1972, alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo ».

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 74

(7027)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di quest'ufficio, entrambi in data 10 febbraio 1971, prot. n. 39350, con i quali veniva rispettivamente approvata la graduatoria dei candidati idonei nonchè assegnate le sedi ai concorrenti risultati vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1968;

Considerato che, a seguito di rinuncia esplicita od implicita degli aventi diritto, si sono rese ulteriormente vacanti le condotte dei seguenti comuni: Casalincontrada, Celenza sul Trigno, Guilmi, Liscia, Pennapiedimonte, Roccaspinalveti, S. Martino sulla Marrucina, Villa S. Maria, Mozzagrogna-S. Maria Imbaro;

Ritenuto di dover conseguentemente procedere all'assegnazione delle menzionate condotte ai concorrenti che ne hanno diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Viste le risposte pervenute a quest'ufficio, in seguito a formale atto di interpello dei suddetti concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 39350 in data 10 febbraio 1971, ai sottoelencati candidati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Madonna Nicola: Casalincontrada;
2) Amaddeo Paolo: Mozzagrogna-S. Maria Imbaro.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Chieti, addì 30 giugno 1971

(6724) *Il medico provinciale*: SOLLECITO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.